

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° luglio 2016.

Riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2016, in favore dei Comuni c.d. «riservatari».

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» e, in particolare, l'art. 1, che istituisce il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale e ne stabilisce i criteri di riparto;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» e, in particolare, l'art. 20, che regola il Fondo nazionale per le politiche sociali;

Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;

Visto l'art. 1, comma 1258, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dall'art. 2, comma 470, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che prevede che la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, sia determinata, limitatamente alle risorse destinate ai comuni, cosiddetti «riservatari», di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso art. 1, annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'art. 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Considerato pertanto che la predetta disposizione ha indicato, a decorrere dall'anno 2008, una diversa modalità di allocazione delle risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, limitatamente alle sole somme destinate ai predetti comuni «riservatari», prevedendo uno stanziamento autonomo, determinato annualmente nella Tabella C della legge finanziaria, laddove le rimanenti risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza continuano a confluire, sia pure indistintamente, nel Fondo nazionale per le politiche sociali;

Visto il decreto 29 aprile 2008 del Ministro della solidarietà sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato dalla Corte dei conti il 2 luglio 2008, registro n. 4, foglio n. 310, di riparto fra i comuni riservatari delle somme loro destinate del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2008, in applicazione del citato art. 1, comma 1258, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», e in particolare la Tabella C, che stabilisce l'ammontare del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza destinato ai comuni riservatari;

Visto l'art. 1, comma 386, della medesima legge, relativo alla definizione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, adottato con cadenza triennale e condiviso con le regioni e gli enti locali;

Visto altresì l'art. 1, comma 387, della medesima legge, che individua nelle famiglie con minori i nuclei destinatari in via prioritaria del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale nel 2016;

Visto il IV Piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990 e predisposto ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 103;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e il bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2015, concernente la «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018» ed, in particolare, la Tabella 4 che assegna al capitolo 3527, Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, euro 28.794.000,00;

Considerato che occorre provvedere al riparto del Fondo infanzia e adolescenza per l'anno 2016 per la parte destinata alle città riservatarie per l'importo di euro 28.794.000,00;

Accertata la disponibilità di competenza e di cassa sul pertinente capitolo 3527 del bilancio 2016, per un importo totale di euro 28.794.000,00;

Acquisita in data 5 maggio 2016 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'attuazione delle misure «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, è autorizzato il finanziamento, a favore dei 15 comuni



riservatari individuati dall'art. 1, comma 2, secondo periodo, della medesima legge, della somma complessiva di euro 28.794.000,00 di cui allo stanziamento disposto per il 2016, secondo la seguente ripartizione:

TABELLA 1

Legge 28 agosto 1997, n. 285 Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza - Anno 2016 Parte destinata ai comuni riservatari di cui all'art. 1, comma 2, II periodo		
	quota % sul totale	Somme assegnate
Venezia	1,90	547.086,00
Milano	9,89	2.847.726,60
Torino	7,02	2.021.338,80
Genova	4,79	1.379.232,60
Bologna	2,33	670.900,20
Firenze	2,99	860.940,60
Roma Capitale	21,70	6.248.298,00
Napoli	16,28	4.687.663,20
Bari	4,34	1.249.659,60
Brindisi	2,16	621.950,40
Taranto	3,38	973.237,20
Reggio Calabria	3,92	1.128.724,80
Catania	5,37	1.546.237,80
Palermo	11,28	3.247.963,20
Cagliari	2,65	763.041,00
Totale	100,00	28.794.000,00

Art. 2.

1. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3527 «Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza», saranno ripartite fra i comuni riservatari con le stesse modalità e criteri di cui al presente decreto come da Tabella 1.

Art. 3.

1. I comuni destinatari comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso.

2. L'erogazione delle risorse spettanti a ciascun comune deve essere comunque preceduta dalla rendicontazione sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente decreto.

Art. 4.

1. I comuni destinatari si impegnano ad adottare una programmazione sull'utilizzo delle risorse coerente con gli obiettivi, le azioni e gli interventi definiti nei seguenti piani:

a) il IV Piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e le successive, eventuali, declinazioni regionali.

b) il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, previsto dall'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e le successive, eventuali, declinazioni regionali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it alla sezione pubblicità legale.

Roma, 1° luglio 2016

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
POLETTI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute
e del Min. lavoro, reg.ne n. 3307

16A06784

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 agosto 2016.

Condizioni economiche e modalità di concessione dei finanziamenti agevolati per i contratti di filiera e di distretto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 1, il quale prevede: *i)* al comma 354, che presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. è istituito il «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (di seguito, anche «FRI»), finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale; *ii)* al comma 355, che con apposite delibere del CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, il Fondo è ripartito per essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi già disposti a legislazione vigente; *iii)* al comma 356, che

